



COMUNE DI CAMPOMARINO

Provincia di Campobasso

COPIA

ORDINANZA SINDACO

N. 21 Del 30-04-20

Reg. Gen. 25

OGGETTO	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure applicabili sull'intero territorio comunale. Sospensione dell'attività mercatale non alimentare e dell'attività di vendita in forma ambulante su tutto il territorio di Campomarino - Proroga al 17 maggio 2020
----------------	---

IL SINDACO

RICHIAMATI

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020;
- le ordinanze del Presidente della Giunta regionale nn.1 del 24/02/2020, 2 del 26/02/2020 e 3 del 08/03/2020;

RICHIAMATO da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 (*“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data e avente efficacia dal 10/03/2020 al 03/04/2020;

CONSIDERATO che:

- quest'ultimo provvedimento in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, ha esteso a tutto i

territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

- ha reso necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

CONSIDERATO che:

- le misure adottate per contenere la diffusione del virus sono preordinate a scongiurare tutte quelle situazioni che possono determinare assembramenti di persone e favorire la diffusione dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;

PRESO ATTO che nella Regione Molise sono stati individuati alcuni casi di positività al COVID-19;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

RITENUTO, nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 08.03.2020, e successivi, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, opportuno provvedere alla sospensione dell'attività mercatale non alimentare (mercato settimanale del mercoledì), in P.le Degli Aviatori e dell'attività di vendita in forma ambulante su tutto il territorio di Campomarino, fino al 17 maggio 2020, fatto salvo ove possibile il successivo recupero delle giornate di attività non svolte.

VISTO:

- l'art. 32 della Costituzione;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Sindaco può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio comunale”*;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il Decreto del Ministro della Salute prot. 2407 del 26 febbraio 2020;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, *“quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con il quale si prorogano tutte le misure di contenimento del virus COVID-19, poste in essere dai precedenti provvedimenti governativi, fino al 13 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 con il quale si prorogano tutte le misure di contenimento del virus COVID-19, poste in essere dai precedenti provvedimenti governativi, fino al 03 maggio 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 con il quale si prorogano diverse misure di contenimento del virus COVID-19, poste in essere dai precedenti provvedimenti governativi, fino al 17 maggio 2020;

ORDINA

DI PROROGARE la sospensione, con decorrenza dal 4 Maggio 2020 e fino alla data del 17 maggio 2020 dell'attività mercatale non alimentare (mercato settimanale del mercoledì), in P.le Degli Aviatori e dell'attività di vendita in forma ambulante su tutto il territorio di Campomarino, fatto salvo ove possibile il successivo recupero delle giornate di attività non svolte.

DI DEMANDARE al Comando di Polizia Locale gli opportuni e ripetuti controlli per verificare il rispetto della presente ordinanza

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale;
- la trasmissione della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, al Comando Stazione Carabinieri di Campomarino, alle associazioni di categoria interessate;

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

INFORMA

- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Campomarino lì 30-04-2020

Il Sindaco
F.to SILVESTRI PIERO DONATO